

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

Comunicato ufficiale n° 12 del 4 dicembre 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: Fabio D'Amico (società Cral Trinseo)

Sport: calcio maschile a 11 – Open Master

Gara: Cral Trinseo – Vecchia Desio 1975 disputata il 23.11.24

Provvedimento impugnato: C.U. n. 8 del 27 novembre 2024

Con ricorso regolarmente presentato il signor Fabio D'Amico, tesserato per la società Cral Trinseo, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 8 pubblicato il 27.11.24, ha inibito il ricorrente sino al 10.2.25 (sanzione prolungata per festività natalizie) con la seguente motivazione: *“Veniva allontanato dal terreno di gioco per offesa al DDG (su segnalazione dell'assistente). Alla vista del cartellino rosso battendo ironicamente le mani riproponeva l'offesa sia al DDG che all'assistente. All'atto dell'abbandono del terreno di gioco, stringeva con molto vigore la mano del DDG costringendolo a lamentarsi per il male.”*

A sostegno del proprio ricorso il signor D'Amico riferisce anzitutto di non aver rivolto al DDG ripetute offese nè di averlo applaudito, tanto meno ironicamente.

Non nega l'offesa che ha portato alla segnalazione dell'assistente e alla sua conseguente espulsione.

Quanto poi alla stretta di mano, il ricorrente riferisce che tale gesto, ancorchè percepito dal DDG come vigoroso, in alcun modo deve intendersi quale atto violento e volontario.

In conclusione del proprio sintetico ma essenziale ricorso, il D'Amico chiede una revisione della sanzione disciplinare di prima istanza.

La presente Commissione, letti gli atti ufficiali, sentito il DDG e l'assistente di gara, ritiene che il ricorso possa trovare pur parziale accoglimento.

E' anzitutto fatto non contestato che il tesserato abbia rivolto un'offesa al DDG che, su segnalazione dell'assistente di gara, lo ha espulso; più in generale, dagli atti ufficiali risulta che lo stesso tesserato abbia tenuto una condotta quanto meno protestaria e ironica nei confronti dello stesso DDG.

Quanto alla stretta di mano, sia in sede di referto che nel successivo confronto, il DDG ha riferito di aver percepito il gesto come eccessivamente vigoroso, senza tuttavia poter confermare che vi fosse alcuna volontà nella modalità energica con la quale il D'Amico gli avrebbe rivolto il saluto.

Se forse a tale gesto si può riconoscere, al più, un intento provocatorio, certamente non si ritiene che possa integrare gli estremi di un atto violento, neppure lieve, o che possa anche solo avvicinarsi a una simile fattispecie.

Si ritiene pertanto di poter ridurre l'inibizione comminata dal Giudice di prima istanza nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. riduce l'inibizione comminata al signor D'Amico alla data del 19.1.25 (sanzione prolungata per festività natalizie)
2. dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 5 dicembre 2024